

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 687

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, ALINOVÌ, ANTONI, AULETA, BRINA,  
BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO,  
SARTI ARMANDO, TRIVA, UMIDI SALA**

*Presentata il 20 ottobre 1983*

Riorganizzazione del settore della vendita  
dei generi di monopolio e dei valori bollati e postali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col 30 giugno 1984 verrà a scadere la proroga del termine per la completa estensione a tutto il territorio nazionale della consegna - a spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - dei generi di monopolio al domicilio delle rivendite, disposta dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Entro la stessa data, quindi, si dovrà procedere anche alla ristrutturazione della rete distributiva dell'Amministrazione dei monopoli, costituita da magazzini vendita generi di monopolio, per adeguarla alle effettive esigenze di una maggiore funzionalità, in relazione all'obbligo del trasporto dei generi direttamente fino alle tabaccherie.

In tale contesto, il Governo ha già preso l'impegno di assicurare ai gestori dei magazzini vendita di cui sia prevista la soppressione nel quadro della indicata ristrutturazione logistica della rete distributiva del monopolio, l'assegnazione di una rivendita per consentire loro la prosecuzione dell'attività lavorativa nello stesso settore. Tale previsione, però non risolve il problema sociale dei lavoratori dipendenti, dei coadiutori dei magazzini vendita e di quella parte dei gestori che non sono interessati all'assegnazione di una rivendita.

Per questo personale, intanto, si appalesa necessario, e rispondente a principi di giustizia, assicurare la continuità nel

diritto al lavoro, con la previsione di un loro inquadramento, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, anche a motivo della specificità del lavoro finora svolto dagli interessati.

Il predetto inquadramento, da effettuarsi nell'ambito delle dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e quindi senza modifiche dei contingenti previsti e nel numero massimo di 500 unità, riguarda comunque il personale dei magazzini vendita che sia in possesso dei requisiti prescritti per la assunzione dei dipendenti del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite di età che viene opportunamente elevato. Ma riteniamo che si possano e si debbano seguire anche altre strade meno onerose: la facoltà di interscambio fra magazzini anche in regime di gerenza provvisoria o l'assegnazione, ai titolari di magazzini non ritenuti idonei, di quei magazzini che, al momento dato, sono gestiti direttamente dall'azienda o siano vacanti o disattivati.

Contemporaneamente, il processo di razionalizzazione del commercio del tabacco non può trascurare la rete della vendita al dettaglio, attraverso una specifica e caratterizzata funzione delle rivendite che devono mantenere il ruolo centrale che la normativa vigente loro assegna.

Pertanto si pone il problema, già affrontato in altro schema legislativo, della differenziazione a livello di smercio dei patentini dalle rivendite. Si tratta infatti di regolare in modo trasparente il rapporto attualmente esistente tra queste categorie di punti di vendita, confermando la centralità delle rivendite e nello stesso tempo garantendo ai patentini quel ruolo diverso e complementare che attualmente viene vanificato dalla mancanza di pubblicità dei rapporti esistenti.

A questo fine soccorre, sulla base dell'esperienza dell'altro Paese comunitario a monopolio, la differenziazione dei prezzi tra i due punti di vendita, in modo che al titolare del patentino venga assicurato il proprio aggio indipendentemente dal

tabaccaio, mentre resta nella definitiva volontà del consumatore l'opzione tra i possibili centri di acquisto.

La differenza di aggio può essere contenuta nel 10 per cento del prezzo di vendita, assicurando in tal modo una sufficiente remunerazione al titolare dell'esercizio e quindi una maggiore appetibilità alla estensione di questi punti sussidiari di smercio, con importante incidenza sulla razionalizzazione della rete al dettaglio che si svilupperebbe in due livelli differenziati e non contrastanti.

L'esigenza poi di trasferire nella gestione delle rivendite adeguati modelli di tecnica commerciale avanzata, a beneficio del consumatore e dell'erario, per la parte soverchiante dell'imposta che grava sui generi di monopolio, aveva comportato nel 1963 l'introduzione, con la legge 18 febbraio 1963, n. 303, della vendita dei generi ai rivenditori con dilazionato pagamento, previa costituzione di garanzia e con parere favorevole dell'Amministrazione dei monopoli.

Al riguardo, la positiva esperienza di quasi un ventennio giustifica da un lato l'estensione di questa facoltà anche ai valori bollati e postali e dall'altro postula l'esigenza di aumentare congruamente l'ammontare della fidejussione collettiva, ancora fermo nella misura stabilita nel 1963.

Alle indicate finalità corrisponde la presente proposta di legge che all'articolo 1 prevede espressamente, su domanda degli interessati, l'inquadramento degli addetti ai magazzini vendita da sopprimere in sede di ristrutturazione della rete commerciale dei Monopoli di Stato, nonché dei gestori e dei coadiutori degli stessi magazzini, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della consistenza delle relative dotazioni organiche.

Sempre nella descritta ottica del miglioramento del servizio di vendita dei generi di monopolio, con l'articolo 2 si procede alla chiarificazione dei rapporti tra rivendite e patentini per la vendita dei tabacchi lavorati, stabilendo la mag-

giorazione obbligatoria di prezzo per i prodotti esitati dai patentini e regolamentando il sistema di approvvigionamento degli stessi e di trasparenza dei margini spettanti ai loro titolari. In tal senso è opportuno anche un lieve ritocco a favore di quelle categorie (cancellieri ed ufficiali giudiziari e distributori diversi) sempre esclusi dai precedenti aumenti.

Con l'articolo 3 si provvede ad aggiornare l'importo minimo della cauzione che i rivenditori debbono prestare collettivamente e solidalmente per poter usufruire della dilazione nel pagamento dei generi di monopolio. L'attuale importo minimo

di 5 milioni, ormai del tutto irrisorio, risale infatti al 1963.

Con gli articoli 4 e 5, il sistema di pagamento differito dei generi da parte dei rivenditori, già in vigore per i tabacchi lavorati, viene parimenti esteso ai valori bollati e postali e per questi ultimi è stabilito anche un aggiornamento del margine spettante ai rivenditori, come già fatto per i valori bollati.

Con l'articolo 6 si provvede infine alla copertura finanziaria della spesa occorrente per l'inquadramento del personale dei magazzini vendita nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli addetti ai magazzini di vendita dei generi di monopolio soppressi con i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in sede di ristrutturazione della rete commerciale dei Monopoli di Stato, nonché i gestori ed i coadiutori degli stessi magazzini sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita domanda da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, nell'ambito delle dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria ed entro il limite massimo di 500 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati alla data del 31 dicembre 1982 da almeno un anno per periodo non inferiore a 200 giornate lavorative ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino di vendita.

L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i cinquanta anni, elevabili a cinquantacinque anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme che prevedano:

a) la facoltà di interscambio fra magazzini anche in regime di gerenza provvisoria;

b) l'assegnazione, ai titolari di magazzini non ritenuti idonei, di quelli che, al momento dato, sono gestiti direttamente dall'Azienda o risultino vacanti o disattivati.

#### ART. 2.

All'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

« La vendita dei tabacchi lavorati attraverso i patentini viene effettuata con una maggiorazione obbligatoria del 10 per cento sul prezzo stabilito dalla tariffa di vendita al pubblico, con approssimazione per eccesso alle 50 lire.

Per la vendita dei tabacchi lavorati nei locali indicati nell'articolo 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, fissa ogni anno maggiorazioni di prezzo superiori a quelle previste dai precedenti commi.

La fornitura dei generi ai patentini avviene mediante appositi stampati predisposti dall'Amministrazione, dai quali dovrà risultare l'ammontare complessivo del prelevamento di generi e del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i rivenditori dovranno trasmettere all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato un prospetto riepilogativo, dal quale risultino, per ciascun patentino aggregato, la quantità dei generi prelevati e l'ammontare del sovrapprezzo a beneficio del titolare del patentino ».

Le lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono sostituite con decorrenza 1° gennaio 1984 dalle seguenti:

b) cancellieri ed ufficiali giudiziari:

dell'1 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni,

dello 0,75 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b):

del 3 per cento se tale ammontare non supera i 15 milioni,

del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 15 milioni.

#### ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, è sostituito dal seguente:

« La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di cinquecento milioni ».

#### ART. 4.

I valori bollati debbono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, al netto dell'aggio.

È in facoltà del Ministro delle finanze concedere al rivenditore di generi di monopolio che ne faccia richiesta, una dilazione nel pagamento dei valori bollati, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori, anche con l'ausilio di ente, società o cooperativa tra rivenditori e per un importo minimo di lire 500 milioni.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

#### ART. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici

postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, al netto dell'aggio del 5 per cento riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dilazione nel pagamento dei valori postali, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori anche con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

#### ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 350 milioni per il 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.